

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CAMPO DELLE ROSE ODV

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e della normativa vigente in materia, l'Associazione di volontariato denominata "Campo delle Rose ODV" (di seguito Associazione).

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 del CTS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "Campo delle Rose" anche l'acronimo "ODV".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in via del Paradiso 33 nel Comune di Viterbo e opera nel territorio della Regione Lazio.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sezioni locali e sede secondarie, amministrative, operative in tutto il territorio italiano.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con scopi educativi, assistenziali, culturali e promozionali in favore di persone con disabilità, con particolare riferimento ai soggetti affetti da patologie e disturbi pervasivi identificati come "spettro autistico", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali negli artt. 1, 2 e 32 del CTS.

L'Associazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- Promuovere l'esigibilità e l'effettivo esercizio dei diritti individuali, così come enunciati dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa nazionale e regionale sui diritti delle persone con disabilità con particolare riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. 18/2009.
- Favorire l'inclusione sociale e il mantenimento o recupero delle relazioni interpersonali e sociali delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale, anche attraverso l'accesso ad un adeguato percorso di istruzione e formazione e mediante opportunità di inserimento lavorativo, coerenti con le singole condizioni di salute, con l'obiettivo di raggiungere i livelli più elevati possibili di autonomia di vita.
- Contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono o riducono il benessere delle persone con disabilità, anche mediante misure efficaci per prevenire e/o ridurre il ricorso alla istituzionalizzazione.
- Favorire, in tutti i casi in cui si riveli necessario per il superiore interesse della persona con disabilità, in ragione dei loro speciali bisogni di supporto, l'accoglienza in strutture a dimensione familiare, inserite nel normale contesto di vita, in cui siano garantite un'alta qualità della vita e condizioni di vita serena, e nello stesso tempo siano stimolate ad acquisire il massimo grado di autonomia possibile.
- Sostenere le famiglie nel loro ruolo di tutela e assistenza nei confronti dei loro congiunti con disabilità, affiancandole nelle diverse necessità per favorire condizioni di vita serene per loro stesse e per i propri congiunti, anche attraverso la costituzione e il funzionamento di gruppi di auto e mutuo aiuto.
- Collaborare con Istituzioni, Enti locali, Aziende Sanitarie e altre realtà pubbliche e private affinché siano adottate politiche e strategie di intervento che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà e responsabilità sociale, favoriscano l'esercizio dei diritti e delle migliori opportunità in favore delle persone con disabilità.
- Vigilare affinché siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie stabiliti dalle norme nazionali e regionali, favorendo lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi residenziali integrata, diffusi razionalmente sul territorio, con programmi di varia intensità, efficaci e appropriati.
- Promuovere iniziative che favoriscano il miglioramento delle attitudini e delle competenze delle istituzioni educative e degli operatori sanitari e socio-sanitari che si occupano di persone con disabilità, anche mediante iniziative di carattere formativo.
- Sostenere la ricerca scientifica e diffondere una corretta informazione sulle persone con disabilità, sui loro diritti e sulle concrete opportunità di assistenza e inclusione sociale.
- Favorire una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica sui diritti e sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo lo sviluppo di una cultura solidale, accogliente e inclusiva.

Art. 5 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi prefissati, l'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

(art. 5, comma 1, lett. a del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite stipula e sottoscrizione di Memorandum, Protocolli d'Intesa, Convenzioni, contratti e altri Accordi con Enti pubblici e privati;

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite sostegno alla creazione e al funzionamento di strutture e servizi per persone con disabilità promosse da Enti pubblici, Fondazioni, Istituti religiosi, imprese sociali e altre organizzazioni senza finalità di lucro;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite programmazione e realizzazione di progetti e interventi riabilitativi, socio-sanitari, educativi, formativi, occupazionali, culturali, sportivi e sociali in genere e sviluppo di sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri che operino nei settori d'interesse dell'Associazione o che ne condividano le finalità;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, promozione e organizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra familiari di persone con disabilità, promozione, partecipazione e realizzazione di corsi di formazione, eventi, conferenze, tavole rotonde, workshop, seminari e convegni, adesione a Tavoli, Reti territoriali e settoriali, Consulte, Forum e altre modalità partecipative in settori coerenti con le finalità dell'Associazione, realizzazione di studi e ricerche, in collaborazione con Università, Centri di ricerca, esperti e consulenti, organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, eventi, giornate di pubblicizzazione e sensibilizzazione;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite realizzazione di periodi di vacanze a favore di persone con disabilità;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite realizzazione di periodi di residenzialità e di autonomia abitativa a favore di persone con disabilità;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. s del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u del CTS); tali attività potranno esplicitarsi specificamente tramite azioni di fund raising, raccolta di donazioni, offerte e contributi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, comprese attività produttive e commerciali marginali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte

secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 6 (Soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone maggiorenni, senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, cultura, religione e appartenenza politica, che condividono le finalità previste dal presente Statuto e intendono impegnarsi per il loro raggiungimento.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 del CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Esistono tre categorie di soci. I soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

I soci ordinari sono coloro che mediante il loro apporto personale, volontario e gratuito durante la vita associativa permettono il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sostenitori sono coloro che mediante apporti di denaro, donazioni di beni materiali mobili o immobili, donazioni di beni immateriali, opere dell'ingegno e diritti di brevetto, consentono il sostentamento economico finanziario per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci onorari sono coloro che, a seguito di riconoscimento del Consiglio Direttivo, si sono distinti nella società civile per attività meritorie o benemerenze negli ambiti analoghi o affini agli scopi sociali. Possono essere soci onorari gli Enti e le Istituzioni Pubbliche mediante loro rappresentanti persone fisiche.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 7 (Ammissione dei soci)

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito email, numero di telefono cellulare ed eventuale recapito pec; impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione nei recapiti dichiarati in sede di adesione onde evitare la mancata conoscenza e/o convocazione delle attività e delle

assemblee sociali; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; dichiarare di voler prestare in modo assiduo, gratuito e volontario la propria attività a favore dell'Associazione. Chi intende assumere la qualifica di socio ordinario dovrà anche dichiarare l'eventuale familiarità con persone con disabilità psichica o fisica accertata.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 8 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

I soci sostenitori o onorari godono soltanto dell'elettorato attivo.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Le quote versate dai soci non sono trasmissibili né rivalutabili né rimborsabili.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso per almeno due annualità o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

La contestazione delle inadempienze verrà formalmente comunicata dal Consiglio Direttivo con l'invito ad ottemperare entro un ragionevole termine agli obblighi assunti in qualità di associato. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione con il socio in caso di reiterata inadempienza. Decorso inutilmente ogni richiamo o tentativo di

conciliazione l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 10 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS);
- l'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS).

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'Organo di Controllo.

Art. 12 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative purché il socio, riesca a ricevere, in ogni caso, la comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, quando ne faccia richiesta almeno i tre quarti dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 (Compiti dell'Assemblea)

In sede ordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio d'esercizio dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti, e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso dei medesimi al provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria, all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa piano riferimento all'art. 21 codice civile.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per le delibere, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione, esecutivo e gestionale dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dalla quale è eletto ogni 3 anni.

Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti tra i soci ordinari, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 codice civile. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter codice civile.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si richiama il disposto dell'art. 13 comma 1.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 17 (Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione e sull'espulsione di nuovi soci ordinari, sostenitori e onorari;
- le decisioni inerenti la destinazione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'Associazione;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7, del CTS.

Art. 18 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 21 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2, codice civile. Nel caso di Organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 (Organo di Revisione)

L'Organo di Revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, nei casi previsti dall'art. 30, comma 6, del CTS.

Art. 23 (Patrimonio ed esercizio finanziario)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi dei privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi derivanti da attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, ammessa ai sensi del CTS.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 (Bilancio Sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 del CTS.

Art. 26 (Libri dell'Associazione)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali nonché il Libro dei soci ed il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 27 (Assicurazione)

Gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 28 (Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

Art. 29 (Controversie)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

Art. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia delle Entrate
Ufficio per il Registro di Milano

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE VIVAIO	
DATA: 16 MAG 2022	AL M. 1368 SOTTO 3
CON L. 11.10.2017, EURO	ESSENE - III SETTORE
Il Funzionario Marianela Cantoni	